

N. 24 Prot. let.

In data 15/09/2014 è stato firmato il Protocollo per i procedimenti in materia di Famiglia dal Presidente del Tribunale, il Dott. Aurelio Gatto, e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'Avv. Paolo De Girolami.

Il testo è stato elaborato da una Commissione composta da Magistrati e da Avvocati designati dall'Ordine, dall'AIAF e dall'Osservatorio del Diritto di Famiglia; i lavori hanno coinvolto anche Dirigenti della Cancelleria presso il Tribunale, per la parte di loro competenza.

Come noto, i Protocolli costituiscono non solo l'occasione per l'istituzione di un tavolo di confronto permanente fra i diversi attori del processo, bensì hanno come finalità quella di istituire prassi virtuose e condivise per dare soluzione ai molti problemi – piccoli e grandi – che sorgono nel corso del processo, nell'applicazione di normative di carattere procedurale non sempre chiare ed esaustive. Detti problemi tendono a rendere più gravoso l'esercizio della giurisdizione per i Magistrati, e delle attività di difesa per gli Avvocati.

Anche il Protocollo per il processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso è frutto della condivisione di scelte organizzative e di soluzioni pratiche elaborate d'intesa fra i soggetti tipicamente protagonisti della giurisdizione nella specifica materia. Le regole protocollari così formulate non sono norme tecnicamente cogenti, e non intendono sostituirsi al dato normativo, ma lo affiancano con una serie di accorgimenti pratici condivisi, i quali sono tesi alla semplificazione ed alla certezza nell'applicazione delle norme procedurali.

La forza delle disposizioni protocollari risiede esclusivamente nella loro capacità di imporsi attraverso l'applicazione concreta ed univoca da parte di tutti i soggetti coinvolti, quali regole di buon senso e di utilità comune, come tali riconosciute dalla comunità degli operatori che le ha adottate.

Nella certezza che sarà apprezzato l'importante lavoro svolto nell'interesse comune, si invitano tutti i soggetti protagonisti della giurisdizione, quali Magistrati, Avvocati, Dirigenti di cancelleria, ad attenersi alle disposizioni contenute nel Protocollo per i procedimenti di Famiglia che troverete qui allegato.

Treviso, 07/10/2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TREVISO


Dott. Aurelio Gatto



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

Avv. Paolo De Girolami





1555/2014 

## PROTOCOLLO PER IL PROCESSO DI FAMIGLIA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO

Quanto previsto nel presente protocollo si applica ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, ai procedimenti di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), ai procedimenti per le relative modifiche e, in genere, ad ogni altro procedimento in materia di famiglia promossi avanti al Tribunale di Treviso.

Sono state individuate come "premessa" alcune norme di comportamento di carattere generale che si ispirano a principi di buona organizzazione e cortesia tra Magistrati, Avvocati, Cancellerie.

### PREMESSA

#### Trattazione delle udienze

- a\_ *In generale, per ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause tale da consentire un'effettiva e decorosa trattazione per ciascuna di esse, e ciò tenendo conto nel contempo della opposta esigenza di contenere il processo nei limiti della ragionevole durata.*
- b\_ *Le udienze presidenziali saranno organizzate per giornate omogenee, mentre le udienze di discussione in Camera di Consiglio saranno suddivise in distinte fasce orarie in base al relatore.*
- c\_ *Si sottolinea la necessità di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata l'immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio, che siano privilegiati il principio della oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.*
- d\_ *Si auspica altresì – sempre al fine di consentire un'efficace trattazione della causa in udienza – che, pur in assenza di termine fissato ex lege, gli atti costitutivi pervengano al Giudice ed alla controparte con congruo anticipo (di almeno una settimana, ove possibile) rispetto all'udienza fissata. Si raccomanda di evitare il deposito di note a verbale in sede di udienza di trattazione, o comunque le verbalizzazioni ridondanti o ripetitive di allegazioni già svolte, rinviando repliche, deduzioni e/o produzioni alle memorie autorizzande; salve, in ogni caso, le verbalizzazioni necessarie, a pena di decadenza, a mente dell'art. 183, 5° comma, c.p.c.*
- e\_ *Nel caso di impedimento del Giudice a tenere l'udienza – specialmente se presidenziale o di discussione avanti il Collegio – ne verrà data tempestiva informazione dalla Cancelleria ai Difensori.*
- f\_ *In caso di comparizione all'udienza di un sostituto processuale, lo stesso dovrà essere fornito delle conoscenze e dei poteri necessari per una effettiva trattazione della causa, ed il Difensore sostituito dovrà fornirgli precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.*

#### Puntualità delle udienze

- g\_ *Sia il giudice che i Difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento.*
- h\_ *Qualora, a causa di concomitanze, vi siano sovrapposizioni di udienze, è onere del Difensore che prevede di trovarsi nella condizione di non poter puntualmente comparire all'udienza fissata, prendere preventivo contatto con il Giudice e con i Difensori delle controparti, per eventualmente concordare una trattazione differita di orario, o comunque per preavvertire del proprio possibile ritardo.*
- i\_ *In caso di mancata presenza di uno dei Difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, gli altri Difensori presenti prenderanno contatto telefonico con l'assente o con il suo Studio, per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata. Nel caso in cui non sia possibile contattare il Difensore assente, ovvero nel caso di mancato accordo tra i Difensori ed il Giudice sulla trattazione differita d'orario, nel verbale di udienza si darà atto della mancata comparizione decorso un congruo lasso di tempo rispetto all'orario fissato per l'udienza.*
- j\_ *Qualora per problematiche dello stesso genere un Difensore ritenga di formalizzare un'istanza di rinvio dell'udienza già fissata, avrà l'obbligo di preavvertire i Difensori delle controparti già all'atto del deposito. Si sottolinea come l'istanza di differimento dell'udienza di comparizione personale delle parti per*

*legittimo impedimento di una di esse o di entrambe, vada documentata e presentata con congruo anticipo rispetto all'udienza medesima.*

*k \_ I Difensori comunicheranno con la massima tempestività le richieste di rinvio (ovvero le rinunce agli atti/mancate comparizioni ex art. 309 c.p.c.), con particolare riguardo alle udienze di escussione dei testimoni, onde consentire al Giudice la riorganizzazione della propria agenda.*

**N.B.:** Le indicazioni e gli auspici contenuti nel titolo che segue avranno validità solamente sino alla prossima entrata in vigore delle disposizioni concernenti il Processo Civile Telematico.

**Deposito di atti e documenti, anche per le controparti.**

*l \_ I Difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande ed istanze, nonché di evitare di aggravare la Cancelleria con richieste di rilascio di copia di atti e documenti, cureranno lo scambio di scritti difensivi e documenti allegati (inclusi i documenti compendati in supporti informatici) mediante il deposito di copia nella cassetta per la ricezione degli atti giudiziari assegnata ai Legali di controparte. Qualora l'adempimento dovesse risultare eccessivamente gravoso quanto ai documenti, il Difensore - informandone i colleghi - si impegnerà a tenere nel proprio Studio a disposizione delle controparti copia dei documenti prodotti, affinché le stesse possano estrarne copia a propria cura.*

*m \_ Il Difensore del ricorrente, nei procedimenti in materia di famiglia e persone, dovrà depositare la copia cartacea dei documenti allegati al ricorso; tale copia verrà conservata all'interno del fascicolo d'ufficio per il suo eventuale ritiro a cura del Difensore del convenuto munito di mandato.*

*n \_ Si raccomanda ai Difensori di numerare progressivamente non solo i documenti depositati con i primi atti del giudizio, ma anche quelli successivi, proseguendo la numerazione di quelli già in atti. E quindi, nel caso di deposito di memorie e/o produzione di documenti nel corso del giudizio, il Difensore deve darne atto a verbale, indicando in modo specifico gli estremi identificativi di ciascun atto o documento (e contestualmente provvedere all'aggiornamento dell'indice nel fascicolo di parte, consegnando copia dei suddetti atti e/o documenti a controparte).*

*o \_ Il fascicolo di parte va comunque predisposto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 74 disp. att. c.p.c. con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati, con distinta e congruente numerazione. Si auspica che i Difensori provvedano al ritiro del fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, onde poterlo riordinare in vista del deposito in uno alla comparsa conclusionale.*

*p \_ Difensori, Giudici ed impiegati di Cancelleria avranno cura di non manomettere l'ordine dei fascicoli, di parte e d'ufficio, durante la loro consultazione.*

**Segnalazioni di cortesia e comportamenti collaborativi da parte dei Difensori.**

*q \_ I Difensori si impegnano a comunicare quanto prima possibile al Giudice l'avvenuta transazione giudiziale della controversia.*

*r \_ I Difensori potranno, ove ritenuto opportuno, consegnare al Giudice ed alle altre Parti copia della dottrina e della giurisprudenza di merito citata negli scritti difensivi o nella discussione orale.*

**FASE PRESIDENZIALE E PROVVEDIMENTI PROVVISORI**  
**(Artt. 706 - 709 c.p.c., Art. 155 c.c., Art. 4 L. n. 898/1970 come novellata dalla L. n. 74/1987)**

**FASE INTRODUTTIVA**

**A. Procedimenti di separazione in forma consensuale e divorzio congiunto**

**1 Presentazione del ricorso**

- 1.1 Il ricorso per separazione in forma consensuale può essere proposto dalle parti personalmente, senza l'obbligo di rappresentanza tecnica; il ricorso può altresì essere proposto con l'assistenza di un difensore che rappresenti una sola parte, potendo l'altro coniuge sottoscrivere il ricorso in proprio.
- 1.2 Il ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in forma congiunta deve essere proposto a mezzo del difensore ex art. 82, u.c. c.p.c..

**2 Documentazione da allegare**

- 2.1 Ai ricorsi ex art. 711 c.p.c. ed art. 4 comma XVI L. 898/70 andranno allegati: la documentazione anagrafica (certificati di residenza e stato famiglia), l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio. Nel caso di esistenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché nel caso di previsione di liquidazione *una tantum* dell'assegno divorzile, andranno altresì prodotte le dichiarazioni dei redditi quantomeno degli ultimi due anni delle parti; in caso di lavoratori dipendenti, con reddito riferibile esclusivamente al rapporto di lavoro, andranno allegati i CUD degli ultimi due anni e le buste paga dell'ultimo trimestre, nonché ogni altra documentazione idonea a valutare compiutamente la situazione economica delle Parti ed il loro tenore di vita.
- 2.2 Nel caso di applicazione di una legge straniera, i difensori avranno cura di produrre il testo, tradotto in lingua italiana.

**3 Trasferimenti immobiliari**

- 3.1 E' auspicabile che nei ricorsi per separazione consensuale e divorzio congiunto siano previsti contratti con mera efficacia obbligatoria, rinviando le parti la cessione del diritto reale (in forma notarile) a momento successivo alla pronuncia del decreto di omologa o della sentenza; cionondimeno, ove siano pattuiti trasferimenti immobiliari con efficacia reale, i Legali dovranno attenersi alle indicazioni di cui al successivo paragrafo "Udienza presidenziale", sub B, n. 4.

**B. Procedimenti di separazione giudiziale e divorzio giudiziale**

**1 Documentazione da allegare.**

- 1.1 La parte ricorrente dovrà allegare all'atto introduttivo: la documentazione anagrafica (certificati di residenza e di stato famiglia), l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio. Sia parte ricorrente che parte resistente dovranno allegare agli atti introduttivi le dichiarazioni dei redditi quantomeno degli ultimi due anni; in caso di lavoratori dipendenti, con reddito riferibile esclusivamente al rapporto di lavoro, andranno prodotti i CUD degli ultimi due anni e le buste - paga dell'ultimo trimestre;
- 1.2 Il Tribunale precisa che la mancata produzione documentale riferita ai redditi potrà esser valutata dal Presidente - nell'assumere i provvedimenti provvisori - ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
- 1.3 Si applicano ai procedimenti contenziosi le previsioni del paragrafo A), punto 2), sub 2.1 e 2.2. che precede.

**2 Contenuto del ricorso**

- 2.1 Il ricorso per separazione dovrà contenere, in forma sintetica, l'esposizione dei fatti che rendono non più tollerabile la convivenza o che recano grave pregiudizio alla prole, con approfondimento delle sole domande in relazione alle quali il Presidente dovrà pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti.

2.2 Il ricorso per divorzio dovrà parimenti avere contenuto essenziale, esponendo tutte le domande in ordine alle quali il Presidente dovrà assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti, e gli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda.

### **3 Casi di particolare urgenza**

3.1 I casi che richiedono la trattazione urgente in sede presidenziale andranno segnalati con apposita istanza, nell'ambito del ricorso, che andrà richiamata nell'intestazione dell'atto.

### **4 Contenuto del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale.**

4.1 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi dovrà contenere, oltre ai requisiti di cui all'art. 706, III comma, cpc, il nominativo del Giudice e la localizzazione della sua stanza (piano e n°).

4.2 Il decreto dovrà inoltre contenere:

- l'avvertimento alla parte convenuta di munirsi di un avvocato per la predisposizione della difesa tecnica;
- l'avvertimento della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dalla legge;
- l'ordine di produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni;
- l'invito a costituirsi almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza.

\* \* \*

## **UDIENZA PRESIDENZIALE**

### **A. Nella separazione giudiziale**

#### **1 Mancata comparizione del coniuge convenuto**

1.1 In caso di mancata comparizione del coniuge convenuto il Presidente fissa un nuovo giorno per la comparizione, ordinando la rinnovazione della notifica di ricorso e decreto (cfr. art. 707 c.p.c.) nei casi di nullità della notificazione.

1.2 Parimenti il Presidente potrà disporre nei casi di palese opportunità (di carattere oggettivo) di procedere alla rinnovazione della notifica al coniuge convenuto.

#### **2 Comparizione del convenuto privo di Difensore**

2.1 In ipotesi di comparizione del coniuge convenuto privo dell'assistenza di un Difensore, lo stesso potrà aderire alle richieste di cui al ricorso, o comunque prestare adesione alla consensualizzazione in presenza di accordo, con conseguente trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, e redazione del verbale contenente le condizioni dell'accordo che verrà dalle parti sottoscritto.

2.2 Diversamente, il Presidente procederà alla celebrazione dell'udienza ed alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese anche dal coniuge non assistito dal Difensore con successiva, conseguente adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.

2.3 In ipotesi di motivata richiesta di rinvio da parte del convenuto privo di Difensore, l'istanza verrà liberamente valutata dal Presidente e, se accolta, l'udienza sarà rinviata espressamente per consentire la nomina del Difensore, con assegnazione di termine per la costituzione in giudizio.

#### **3 Repliche e/o ulteriori produzioni**

3.1 Si invitano i Difensori ad evitare il deposito di note di replica, note di produzione documentale, e comunque ulteriori produzioni – se non in replica – nel corso dell'udienza presidenziale.

3.2 Si invitano i Difensori a valorizzare la discussione orale nel corso dell'udienza presidenziale anziché privilegiare il deposito di scritti difensivi.

#### **4 Colloquio separato dei coniugi con il Presidente**

- 4.1 Si auspica che il Difensore presente al colloquio separato non intervenga sinché il Presidente non abbia concluso il dialogo personale con la parte.
- 4.2 Le dichiarazioni rese dai coniugi nel corso del colloquio separato verranno verbalizzate e lette alla presenza dei Difensori, in caso di loro espressa richiesta.
- 4.3 Qualora il Presidente ritenga opportuno un colloquio con entrambi i coniugi, a fini conciliativi, i Difensori vi presenzieranno.

#### **5 Attività istruttoria per la decisione in materia di affidamento**

- 5.1 In ipotesi di particolare complessità nel rapporto genitoriale che renda difficile la decisione provvisoria sull'affidamento di minori, il Presidente valuterà l'opportunità di disporre consulenza d'ufficio già in sede presidenziale con modalità e tempi compatibili con questa particolare fase del procedimento.
- 5.2 Nei casi in cui vi sia un evidente situazione di disagio economico, e comunque la necessità di acquisire notizie in ordine al nucleo familiare ed alla situazione dei minori, il Presidente potrà incaricare i Servizi Sociali competenti per relazionare in merito.
- 5.3 Il Presidente, nell'ordinanza con la quale incarica i Servizi di relazionare, assegnerà termine ai Difensori per deduzioni ed osservazioni alla relazione, da depositare prima dell'udienza di cui al successivo punto, e comunque prima della pronuncia dei provvedimenti.
- 5.4 Sarà prassi del Presidente fissare udienza di comparizione delle parti dopo il deposito della relazione dei Servizi Sociali, all'esito della quale egli si pronuncerà in via temporanea ed urgente.
- 5.5 Per quanto concerne la prassi relativa all'audizione del minore si rinvia al paragrafo dedicato all'argomento.

#### **6 Specifiche istanze delle parti**

- 6.1 Si raccomanda che venga formulata dai Difensori l'espressa domanda (negli scritti difensivi ed a verbale) in merito alla decorrenza degli assegni di mantenimento nell'ipotesi in cui sia già cessata la convivenza tra i coniugi, ovvero in altre fattispecie particolari.
- 6.2 Il Presidente determinerà sempre, in sede di provvedimenti provvisori, la quota gravante su ciascuno dei genitori per le spese mediche e scolastiche necessarie per i figli; il Presidente avrà altresì cura di specificare, con riferimento alle spese scolastiche obbligatorie ed alle spese mediche urgenti, che esse non necessitano di essere previamente concordate. Per quanto concerne ulteriori esigenze della prole relative alle spese straordinarie, si auspica che i Difensori dettagliino e documentino, ove possibile, dette ulteriori spese straordinarie relative al tenore di vita dei figli, formulando espressa domanda di partecipazione dell'altro genitore.
- 6.3 Si raccomanda che i Difensori formulino espressa istanza (nel ricorso ed a verbale) per la fissazione del termine per il rilascio dell'abitazione assegnata ex art. 337 *sexies* c.c.: il Presidente si pronuncerà di conseguenza, fissando una data entro la quale il genitore non assegnatario dovrà allontanarsi da casa.

### **B. Nella separazione consensuale**

#### **1 Affidamento esclusivo dei figli minori ad un solo genitore**

L'accordo che preveda l'affidamento esclusivo di figli minori ad un solo genitore deve essere sempre congruamente motivato; il Presidente valuterà le motivazioni esposte ai fini della richiesta di omologazione.

#### **2 Assegno di mantenimento per il coniuge**

- 2.1 L'indicazione dell'entità dell'assegno di mantenimento per il coniuge deve essere sempre esposta al lordo della tassazione nelle condizioni concordate.
- 2.2 Le Parti possono liberamente pattuire il rimborso delle tasse a carico del coniuge percipiente da parte del coniuge erogante l'assegno.

### **3 Assegni familiari**

E' auspicabile che, in ipotesi di affido condiviso, i Difensori delle parti – laddove ricorrano i presupposti di Legge - espongano l'accordo per l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare a favore dell'uno o dell'altro genitore, in modo da far decorrere l'erogazione degli assegni al genitore beneficiario dalla data dell'omologa.

### **4 Trasferimenti immobiliari**

4.1 Nell'ipotesi in cui gli accordi di separazione prevedano trasferimenti immobiliari tra coniugi, i Difensori dovranno predisporre il verbale di separazione consensuale contenente i requisiti essenziali previsti a pena di nullità dalla legislazione vigente per un'efficace cessione e per la sua trascrizione (cfr identificazione catastale; riferimento alle planimetrie depositate in catasto; dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie; elementi di cui alla L. n. 47/85 e segg., e quant'altro richiesto dalla legge al tempo vigente); dovranno altresì allegare a corredo tutta la documentazione richiesta dalla legge in vigore al tempo dell'atto.

4.2 Qualora il trasferimento immobiliare avvenga mediante sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, si auspica l'inserimento di una clausola di chiusura del seguente tenore:

*"Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare".*

### **5 Verbale di separazione consensuale**

Si auspica che il verbale di separazione consensuale contenente tutte le previsioni dell'accordo venga predisposto dai Difensori e consegnato al Presidente che lo leggerà alle parti durante l'udienza.

### **6 Revoca del consenso nella separazione consensuale**

In ipotesi di revoca del consenso alla separazione consensuale formalizzata da una o da entrambe le parti avanti al Presidente, il Giudice disporrà non luogo a provvedere sul ricorso.

## **C. Nel divorzio**

### **1 Mutamento di rito da contenzioso a congiunto**

Qualora in sede presidenziale nel divorzio contenzioso venga raggiunto un accordo, il Presidente – preso atto di ciò e previo passaggio alla procedura congiunta – rinvierà la causa ad un'udienza camerale per la comparizione personale dei coniugi davanti al Collegio.

### **2 Revoca del consenso al divorzio congiunto**

In ipotesi di revoca del consenso al divorzio congiunto formalizzata da una o da entrambe le parti avanti al Collegio, il Tribunale disporrà non luogo a provvedere sul ricorso.

\* \* \*

## **L'ASCOLTO DEL MINORE**

### **1 Premessa**

1.1 Generalmente non si dovrà procedere all'ascolto del minore nelle procedure consensuali, salvo in presenza di elementi di criticità e transnazionalità, che verranno valutati caso per caso, su allegazione delle parti.

## **2 Tempi e modalità dell'ascolto giudiziario**

- 2.1 L'ascolto del minore verrà disposto ad udienza fissa da stabilirsi di preferenza fuori dall'orario scolastico.
- 2.2 Il Giudice procederà all'ascolto eventualmente avvalendosi di un ausiliario ex art. 68 c.p.c., esperto in scienze psicologiche e/o pedagogiche.
- 2.3 L'audizione si svolgerà presso il tribunale in una stanza attrezzata con impianto audiovisivo, collegata ad altra stanza ove i soggetti indicati all'art. 38 bis C.P.C. potranno seguire l'ascolto.
- 2.4 L'audizione del minore verrà videoregistrata, e quindi trasferita su supporto informatico da allegare al verbale dell'audizione, redatto anche in forma sintetica dal Giudice.
- 2.5 Il Giudice, nel provvedimento con cui disporrà l'ascolto, assegnerà un termine ai difensori per la proposizione di argomenti e temi di approfondimento ex art. 336 bis C.C..
- 2.6 Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o congiuntamente.

## **3 Doveri dell'Avvocato**

- 3.1 I Difensori dei genitori dovranno astenersi dall'incontrare il minore o dal riceverlo in Studio nel corso del procedimento od in vista dello stesso.
- 3.2 Gli Avvocati dovranno invitare i genitori loro assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione o di induzione della volontà ed invitandoli altresì espressamente ad astenersi dall'esibire al minore qualsiasi atto processuale.
- 3.3 Si auspica che gli Avvocati dei genitori ed i Consulenti nominati dalle parti, si facciano lealmente carico di evitare ogni attività che incida sulla spontaneità del minore.

## **ORDINANZA DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 709 C.P.C.**

### **1 Contenuto dell'ordinanza**

L'ordinanza con la quale il Presidente fissa l'udienza di comparizione avanti al Giudice Istruttore dovrà contenere indicazione degli elementi di cui all'art. 709 c.p.c.; si precisa che:

- l'udienza avanti il Giudice Istruttore non potrà essere fissata prima di quarantacinque giorni liberi ex art. 163 bis c.p.c.;
- l'ordinanza indicherà la data entro cui dovrà essere notificata al convenuto che non si sia costituito; detta indicazione deve ritenersi estesa anche alla notifica al convenuto presente all'udienza presidenziale, ma senza assistenza del Difensore.

\* \* \*

## **RECLAMO EX ART. 708, IV COMMA, C.P.C.**

### **1 Adempimenti per i Legali**

- 1.1 La trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte d'Appello adita per il reclamo ex art. 708 c.p.c. avviene tramite le Cancellerie senza necessità per i Legali di attivarne la trasmissione.
- 1.2 Si auspica che gli Avvocati si costituiscano avanti la Corte d'Appello con la copia del proprio fascicolo di parte: in primis, poiché la causa di merito prosegue in primo grado durante la fase di reclamo; inoltre, poiché il Giudice superiore tratterà la documentazione di parte anche dopo la decisione.

## FASE DI MERITO AVANTI IL GIUDICE ISTRUTTORE

### **1 Istanze al G.I. per la modifica dei provvedimenti provvisori**

- 1.1 Si auspica che le parti si astengano dal presentare – in mancanza di seri ed incontrovertibili presupposti - ripetute istanze di modifica dei provvedimenti provvisori, le quali vanno ad alterare i tempi e le spese del giudizio.
- 1.2 Si rammenta che la ripetuta proposizione di dette istanze risultate infondate è circostanza rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, I comma, c.p.c., nonché dell'art. 96 c.p.c..

### **2 Presenza delle parti**

- 2.1 Si auspica che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183, I comma, c.p.c. non vengano fatti comparire i coniugi in mancanza di particolari necessità. In tal caso è opportuno anticipare al Magistrato la comparizione personale ed i motivi che la giustificano.
- 2.2 In generale, è da evitare la presenza personale delle parti alle udienze, salvo i casi di loro audizione e di udienze di espletamento dell'attività istruttoria (es.: assunzione delle prove testimoniali).

### **3 Consensualizzazione nel corso di separazione e divorzio giudiziali**

Nell'ipotesi in cui durante la fase di merito le parti raggiungano un accordo per la consensualizzazione:  
Nella separazione giudiziale: qualora non sia stata pronunciata sentenza non definitiva sullo *status*, le parti compariranno avanti il Giudice Istruttore e verbalizzeranno le condizioni dell'accordo raggiunto per la separazione consensuale (avente ad oggetto anche eventuali statuizioni di carattere patrimoniale); il Giudice Istruttore si riserverà di riferire al Collegio ai fini dell'omologazione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Nel caso in cui sia già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo *status*, le parti verranno invitate a precisare le conclusioni congiunte aventi ad oggetto l'accordo sulle condizioni accessorie della separazione.  
Nel divorzio giudiziale: in ogni caso il Giudice Istruttore inviterà le parti a precisare le conclusioni congiunte sull'accordo raggiunto in ordine alle condizioni accessorie del divorzio.

### **4 La domanda di sentenza parziale sullo *status***

- 4.1 La pronuncia sullo *status* può essere sempre richiesta anche da una sola delle parti, dalla prima udienza sino alla precisazione delle conclusioni; nel caso che la causa venga trattenuta in decisione solo per l'emanazione della sentenza parziale, la precisazione delle conclusioni sarà limitata esclusivamente al vincolo.
- 4.2 Qualora la domanda venga formulata in prima udienza avanti il G.I., i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., ove richiesti, saranno concessi con l'ordinanza collegiale coeva alla pronuncia sullo *status*. Qualora la sentenza parziale intervenga dopo la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con l'ordinanza collegiale coeva, la causa verrà rinviata a successiva udienza avanti il Giudice Istruttore per i provvedimenti di sua competenza.

### **5 Decorrenza del provvedimento di revoca e/o modifica delle decisioni aventi carattere economico**

Nell'eventualità che il Giudice Istruttore accolga l'istanza di modifica dell'importo dell'assegno, ovvero di revoca del relativo obbligo, l'ordinanza dovrà indicare la decorrenza del nuovo regime.

### **6 L'aggiornamento delle produzioni relative alle questioni reddituali delle parti**

- 6.1 Si auspica che i difensori delle Parti provvedano al deposito delle dichiarazioni fiscali aggiornate durante tutto lo svolgimento del giudizio di merito, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
- 6.2 Salva la valutazione dei singoli casi, la produzione del CUD sarà sufficiente nell'ipotesi in cui non vi sia l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi; in tal caso, sarà necessaria apposita dichiarazione scritta in questo senso della parte. La documentazione integrativa eventualmente necessaria sarà individuata a seconda dei casi (es.: buste paga, contratti di lavoro, ecc.).
- 6.3 E' auspicabile che le copie delle dichiarazioni fiscali prodotte in causa siano munite di certificazione dell'avvenuto deposito, ovvero dell'invio telematico da parte di soggetto autorizzato e – ove pervenuta – della dichiarazione di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**7 Onere fiscale relativo all'assegno di mantenimento per il coniuge**

Il Tribunale di Treviso valuterà adeguatamente l'onere fiscale per il coniuge percepiente l'assegno di mantenimento e lo scarico fiscale per il coniuge erogante; auspica la predisposizione e la produzione da parte dei Difensori di adeguati prospetti sui relativi conteggi.

**8. C.T.U. contabile ed estimativa sulla situazione economico-patrimoniale dei coniugi**

8.1 Si evidenzia come gravi sulle parti l'onere di allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'opportunità dell'accertamento peritale, e dei quali far oggetto di indagine: sulla base di tali allegazioni il Giudice valuterà l'istanza di ammissione di consulenza contabile ed estimativa.

8.2 La C.T.U. contabile è finalizzata ad accertare la capacità reddituale, finanziaria e patrimoniale dei coniugi, attuale e con riferimento all'ultimo triennio precedente l'avvio della procedura, in previsione della quantificazione degli assegni di mantenimento.

8.3 Le valutazioni relative al patrimonio immobiliare verranno effettuate con l'indicazione di un valore di massima stabilito dal C.T.U., anche con l'eventuale ricorso alle stime OMI, esclusi pertanto - salva la particolarità della fattispecie - la stima puntuale e il ricorso a coadiutori, anche in un'ottica di contenimento dei costi di lite a carico delle parti. Le valutazioni relative alle partecipazioni societarie si baseranno principalmente sulla disamina dei bilanci, salvo il rilievo dell'esistenza di elementi sospetti da approfondire a mezzo di ulteriori indagini quali saranno appositamente disposte dal Giudice sulla segnalazione del C.T.U..

8.4 Il C.T.U. potrà effettuare indagini presso istituti di credito e assicurativi indicati dalle Parti negli atti di causa, non potendo la perizia contabile avere finalità meramente esplorative.

8.5 E' auspicabile che le parti consegnino al C.T.U. tutta la documentazione richiesta e ritenuta necessaria all'espletamento delle indagini. In caso contrario, il Giudice potrà valutare ex art. 116 c.p.c. i conteggi ostruzionistici ed inottemperanti tenuti nel corso della C.T.U. in oggetto.

8.6 Si allega bozza di quesito per la Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla situazione economico - patrimoniale nelle cause di famiglia (all. 1), salva la discrezionalità del Giudice di apportare le modifiche conseguenti alla particolarità della fattispecie ed alle allegazioni delle parti.

\* \* \*

**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO**

**1 Informazioni alla parte**

E' auspicabile, attesa la peculiarità del mezzo istruttorio, che il Difensore informi il proprio patrocinato delle indagini che verranno svolte, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei tempi di stesura della consulenza, dei costi che detto percorso comporterà anche in relazione alla eventuale nomina di uno o più consulenti di parte.

**2 Il consulente di parte**

E' auspicabile che i Difensori, nell'individuare il perito di parte, indichino un Consulente che non sia anche terapeuta del proprio assistito (e men che meno dei figli), fornendo al perito ogni informazione ritenuta utile allo svolgimento delle operazioni peritali.

**3 Proposta di quesito della C.T.U. in materia di affidamento**

Si allega proposta di quesito per la Consulenza d'Ufficio in materia di affidamento (all. 2). Detta proposta non pregiudica la funzione discrezionale del Magistrato poiché andrà adattata/integrata in base al tipo di indagine che il caso concreto impone.

#### **4 Collegio peritale; eventuali ausiliari/coadiutori del C.T.U.**

- 4.1 Nel caso in cui fosse necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche, il C.T.U., ovvero i difensori, ne faranno richiesta al Giudice; lo specialista nominato dal Giudice avrà posizione paritetica ed autonoma rispetto al C.T.U., trovando applicazione l'art. 56, 4° comma, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115. Detto specialista presterà giuramento come consulente tecnico d'ufficio, su quesito autonomo, nel contraddittorio delle parti.
- 4.2 Qualora nel corso della consulenza, su proposta del C.T.U., emerga l'opportunità di avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, il Giudice darà autorizzazione in tal senso, nel contraddittorio delle parti, e la relativa spesa sarà ricompresa nel compenso del C.T.U. non avendo detta attività valenza autonoma rispetto al suo operato.

#### **5 Diverso regime provvisorio di affidamento**

Qualora nel corso della perizia, su proposta del C.T.U., emerga l'opportunità di sperimentare un regime di affidamento/visite/permanenze dei minori diverso da quello oggetto dei provvedimenti presidenziali per verificarne l'adeguatezza e/o attuabilità nella situazione familiare specifica prima della conclusione dei lavori, è auspicabile che il Giudice, accogliendo l'istanza del C.T.U., autorizzi detto diverso regime sperimentale con apposito provvedimento. Il C.T.U. dovrà aver cura di condividere con i C.T.P. la proposta, e comunque di comunicarla anche ai Difensori prima di presentare apposita istanza al Giudice.

#### **6 Monitoraggio**

E' auspicabile che il Giudice autorizzi il monitoraggio della situazione valutata in consulenza, in presenza di apposita istanza presentata dal C.T.U.

#### **7 Spazio neutro**

Qualora nel corso delle operazioni peritali il C.T.U. individui la necessità di incontri tra genitori e figli all'interno di uno Spazio Neutro, il Giudice potrà disporre il deposito di una relazione degli operatori a ciò delegati, sulla quale le parti potranno formulare le proprie osservazioni, nel rispetto del contraddittorio.

\* \* \*

### **MEDIAZIONE FAMILIARE**

#### **1 Informazione e provvedimenti**

- 1.1 Il Presidente avrà cura, nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale, di segnalare alle parti comparse personalmente all'udienza, la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare per la soluzione condivisa dell'esercizio della genitorialità.
- 1.2 Qualora le parti raccolgano l'invito, se ne darà atto a verbale ed il Presidente non assumerà i provvedimenti provvisori, rinviando la comparizione personale ad altra udienza, da fissarsi non prima di tre/quattro mesi (normale durata del percorso di mediazione).

\* \* \*

### **SERVIZI SOCIALI**

#### **1 Finalità e modalità dell'intervento**

- 1.1 Nell'ipotesi in cui, nei procedimenti di separazione e divorzio, appaia opportuno acquisire notizie ed informazioni in ordine alla situazione personale e socio-ambientale delle parti, ed alla condizione del minore, specialmente se riferiti a nuclei economicamente non agiati, il Giudice può chiedere ai Servizi Sociali competenti l'intervento in tal senso, all'esito del quale verrà depositata la relativa relazione.
- 1.2 Il Giudice, all'udienza successiva al deposito della relazione, ove richiesto, potrà assegnare un termine alle parti per eventuali memorie.

**PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO**  
**MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI SEPARAZIONE**  
**E REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN SENTENZA DI SCIoglIMENTO O**  
**CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO**

**1 Il Ricorso**

- 1.1 Il ricorso deve contenere tutte le domande rispetto alle quali si chiede che il Tribunale assuma i provvedimenti, formulando altresì le istanze istruttorie atte a fornire la prova a fondamento delle domande.
- 1.2 Al ricorso andranno allegati: documentazione anagrafica (certificati di residenza e di stato famiglia), sia parte ricorrente che parte resistente dovranno allegare agli atti introduttivi le dichiarazioni dei redditi quantomeno degli ultimi due anni; in caso di lavoratori dipendenti, con reddito riferibile esclusivamente al rapporto di lavoro, andranno prodotti i CUD degli ultimi due anni e le buste - paga dell'ultimo trimestre.
- 1.3 La mancata produzione documentale riferita ai redditi sarà valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
- 1.4 Il ricorso dovrà contenere tutte le informazioni relative ai figli minori ed ogni elemento di fatto specifico ai fini della decisione.
- 1.5 Il ricorso ed il relativo decreto andrà comunicato al PM a cura della Cancelleria.

**2 Modifica condizioni di separazione o divorzio**

- 2.1 Il ricorso deve contenere la chiara ed esaustiva esposizione dei provvedimenti dei quali viene chiesta la modifica, nonché delle circostanze sopravvenute poste a fondamento della domanda.
- 2.2 Il ricorrente deve formulare già nell'atto introduttivo le istanze istruttorie atte a fornire la prova a fondamento della domanda. In particolare la prova dovrà riguardare l'intervenuta modifica della situazione di fatto al fine di rendere possibile la comparazione della situazione attuale con quella preesistente.
- 2.3 Al ricorso andrà allegata la copia autentica del provvedimento di separazione / divorzio.

**3 Ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione**

- 3.1 Con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione avanti al Collegio, verrà assegnato al convenuto un termine, non inferiore a 7 giorni prima dell'udienza medesima, per il deposito della memoria difensiva, con invito a prendere posizione su tutte le domande ed i fatti enunciati dall'istante, nonché a formulare le istanze istruttorie e ad effettuare le produzioni documentali idonee a provare i propri assunti, in analogia con quanto previsto per il ricorrente.
- 3.2 Nel caso di minori con genitori di diversa nazionalità e si possa ravvisare una situazione di pericolo, il Tribunale potrà disporre prima dell'udienza ogni provvedimento opportuno (divieto di espatrio, inserimento del nominativo nelle liste di frontiera).

**4 Memoria difensiva resistente**

- 4.1 Il resistente dovrà depositare la memoria difensiva prima dell'udienza, entro il termine indicato nel provvedimento, e secondo le indicazioni ivi contenute.
- 4.2 Nel caso il resistente non si costituisca nei termini il Tribunale, se richiesto, potrà concedere un termine di replica al ricorrente.

**5 Ricorso congiunto**

- 5.1 In ricorso congiunto andrà sottoscritto anche personalmente dai coniugi i quali potranno non comparire all'udienza se la domanda verte su diritti disponibili.
- 5.2 Sarà possibile formulare, in modo congiunto, domande aventi carattere patrimoniale a modifica delle disposizioni in materia di mantenimento (es. liquidazione *una tantum* anziché assegno divorzile, anche mediante trasferimento immobiliare).
- 5.3 Il provvedimento del Collegio, se non sussistono ragioni ostative, si limiterà a recepire l'accordo rinviando al testo enucleato nell'atto introduttivo.
- 5.4 Nel procedimenti congiunti ex art. 336 bis e segg. c.c. il Tribunale, valutate le condizioni nell'interesse del minore, potrà recepire l'accordo senza necessità di fissare un'udienza apposita.

## **6 Udienza Collegiale**

- 6.1 Qualora il convenuto si costituisca all'udienza, anziché entro il termine concesso, il Collegio potrà concedere alla parte che lo richieda un breve termine per replicare; in caso contrario - e questa è la norma - il Collegio si riserverà direttamente sulla decisione.
- 6.2 All'udienza camerale le parti verranno liberamente sentite, ma non sarà valutata negativamente la loro mancata comparizione (trattasi di libera scelta difensiva).
- 6.3 Qualora il Collegio ritenga necessaria l'audizione del minore, potrà disporla per un'udienza successiva a quella di comparizione delle parti adottando le forme e cautele più opportune in linea con quanto previsto nella Sezione del Protocollo relativa all'audizione dei minori.
- 6.4 L'audizione del minore, e comunque l'attività istruttoria, verrà di norma delegata al Giudice Relatore.
- 6.5 Il Collegio potrà assumere provvedimenti provvisori su istanza di parte, o d'ufficio, nell'interesse del minore.
- 6.6 I provvedimenti provvisori, in corso di causa, potranno essere modificati solo con provvedimento del Collegio.
- 6.7 Esaurita l'attività istruttoria, verrà fissata udienza avanti il collegio; la causa verrà trattenuta in decisione previa discussione orale.

## **7 Decorrenza della decisione**

I provvedimenti di carattere economico avranno decorrenza di regola dalla domanda (deposito del ricorso), salvo diverso provvedimento motivato del Collegio.

Treviso, li 15/09/2014


Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Avv. Paolo De Girolami



Il Presidente del Tribunale di Treviso

Dott. Aurelio Gatto



QUESITO C.T.U. ECONOMICO – PATRIMONIALE  
NELLE CAUSE DI FAMIGLIA

Il Consulente Tecnico d'Ufficio,

- letti gli atti, assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi – ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti – presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 210, 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;
- compiuto ogni altro accertamento ritenuto opportuno, per il quale sin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi – se del caso - della Polizia Tributaria,

dica quale sia lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile con riferimento ad entrambi i coniugi, evidenziando altresì per ciascuno di essi la loro attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali.

L'indagine andrà svolta con riferimento agli anni .....

QUESITO AL C.T.U. IN MATERIA  
DI AFFIDAMENTO

Letti gli atti, sentite le parti, svolti i necessari accertamenti psicologici, nonché ogni più opportuna indagine anche negli ambienti frequentati dal minore, riferisca il CTU in merito:

- a) alla personalità del minore e dei genitori, alla qualità della loro relazione ed al rapporto con la rispettiva famiglia di origine, descrivendo i contesti materno e paterno e le rispettive risorse;
- b) alla tipologia di affidamento ritenuta più confacente all'interesse del minore, indicando tempi e modalità della frequentazione con ciascun genitore.

Verifichi il Consulente la possibilità per le Parti di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore e le indichi nell'elaborato.

Suggerisca il CTU eventuali percorsi (es. mediazione familiare) che i genitori – individualmente e/o congiuntamente – potranno intraprendere all'esito della CTU esplicitandone le finalità.

Indichi il CTU l'eventuale necessità/opportunità di un monitoraggio, con la relativa tempistica.

Nel caso di ascolto del minore infradodicenne, accerti il CTU la capacità di discernimento del minore, esplicitando i criteri valutativi dell'indagine.